

CONSEGNE A DOMICILIO

Riteniamo utile ritornare sulla prassi di impiegare personale delle banche per raccogliere e trasportare contante e altri valori tra il domicilio della clientela e le dipendenze bancarie. In una sua recente comunicazione la Banca d'Italia invita le banche *"ad adottare ogni cautela idonea a salvaguardare la sicurezza pubblica, evitando quindi l'esposizione degli stessi intermediari a rischi operativi e reputazionali. In particolare, il ricorso a società specializzate nel trasporto valori è necessario...in tutti i casi in cui le stesse non siano altrimenti in grado di assicurare adeguate condizioni di sicurezza del servizio"*.

Per maggiori dettagli riportiamo, comunque, le Istruzioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia sull'argomento in esame.

ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE - TITOLO III - Capitolo 2 - SEZIONE III - ATTIVITÀ BANCARIA FUORI SEDE

2.2 Gestione delle attività

Le banche e i gruppi bancari adottano ogni cautela volta a garantire un continuo controllo dei rischi assunti mediante l'attività fuori sede.

Per l'attività fuori sede svolta da propri dipendenti, la banca deve assumere ogni iniziativa volta a rendere i soggetti che svolgono tale attività identificabili dalla clientela come rappresentanti della banca. I dipendenti devono essere forniti, inoltre, di un tesserino di riconoscimento munito di fotografia riportante i dati anagrafici del dipendente e la banca per conto della quale opera. In caso di cessazione dell'attività fuori sede da parte del dipendente, il tesserino deve essere ritirato.

Nello svolgimento dell'attività fuori sede i dipendenti bancari si comportano con diligenza, correttezza e professionalità e osservano le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività della banca per conto della quale operano, anche con riferimento alla normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. I dipendenti sono, inoltre, tenuti a mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni relative alla clientela di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività fuori sede.

Per l'attività fuori sede svolta tramite i promotori finanziari, la banca, nel caso di cessazione del rapporto con il promotore, ha cura di informare la clientela che ha rapporti con il promotore medesimo, con comunicazione scritta, al più tardi mediante l'estratto conto successivo alla cessazione.

Per quanto riguarda il collocamento di contratti di finanziamento fuori sede, le banche fissano limiti massimi riferiti alle singole operazioni di finanziamento effettuabili in autonomia dagli intermediari, dai promotori o dai propri dipendenti e definiscono procedure atte a garantire una corretta valutazione del merito del credito.

Nello svolgimento di attività fuori sede diverse dai servizi di cassa e tesoreria il dipendente bancario può ricevere dalla clientela esclusivamente titoli di credito che assolvono la funzione di mezzi di pagamento, purché siano muniti di clausola di non trasferibilità e siano intestati alla banca per la quale il dipendente presta la propria attività.

*Per lo svolgimento dei servizi di cassa, le banche valutano i problemi di sicurezza pubblica connessi al ritiro di contante e valori presso il cliente e adottano le necessarie misure di salvaguardia anche di carattere organizzativo. **In particolare, per il materiale ritiro di fondi e valori al domicilio del cliente è opportuno che la banca utilizzi società specializzate nel trasporto valori.***

Per comunicare con FALCRIFORMA: roberto@falcri.it